

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/892 DELLA COMMISSIONE**del 1° aprile 2022****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 49, paragrafo 7, secondo comma, e l'articolo 53, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda il sistema di modifiche di un disciplinare. Dall'8 giugno 2022 le modifiche «non minori» e «minori» sono sostituite rispettivamente dalle modifiche «dell'Unione» e «ordinarie», con ambiti di applicazione e procedure differenti.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni uniformi di applicazione delle modifiche non minori e minori. Al fine di garantire il funzionamento del nuovo sistema di modifiche, le norme vigenti in materia di modifiche non minori e minori di detto regolamento dovrebbero essere sostituite da nuove norme.
- (3) Ai fini della certezza del diritto e della gestione efficiente del regime, dovrebbero essere previste norme dettagliate concernenti i requisiti, i moduli e i termini per presentare la domanda di approvazione di modifiche dell'Unione e le comunicazioni di modifiche ordinarie o temporanee approvate.
- (4) A norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, le procedure per modificare il disciplinare di produzione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette nel settore alimentare nonché delle specialità tradizionali garantite, sono effettuate dalla Commissione e dagli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri sono responsabili di fasi distinte di ciascun tipo di procedura. Gli Stati membri trattano le domande di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare e le presentano alla Commissione. Spetta alla Commissione l'esame di tali domande e l'adozione di una decisione in merito alla modifica dell'Unione. In caso di approvazione di una modifica ordinaria o temporanea, la responsabilità dell'approvazione spetta agli Stati membri. L'approvazione di tali modifiche è comunicata alla Commissione, che ha l'obbligo di renderla pubblica nell'Unione.
- (5) Ai fini della corretta gestione delle procedure per l'approvazione da parte della Commissione di una modifica dell'Unione al disciplinare delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette nonché delle specialità tradizionali garantite, è necessario trattare i riferimenti relativi alle domande di approvazione di modifiche dell'Unione. La stessa esigenza si palesa nell'ambito della gestione delle procedure di comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria o temporanea del disciplinare delle denominazioni di origine protetta o delle indicazioni geografiche protette per quanto riguarda l'autorità o le persone fisiche o giuridiche che comunicano la modifica ordinaria o temporanea approvata. Tali procedure hanno natura pubblica. La trasparenza è necessaria per consentire una concorrenza leale tra gli operatori e per identificare pubblicamente gli interessi economici privati e pubblici in relazione a tali procedure. Il nome del gruppo richiedente che presenta la domanda

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

